

POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modifiche intervenute; **VISTA** la Legge 09.05 .1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche intervenute;

VISTO il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modifiche intervenute:

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche intervenute;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.R. n. 2531/AG del 09.10.2012, con cui sono stati istituiti i nuovi Dipartimenti del Politecnico di Milano, attivati dal 1° gennaio 2013, tra cui il Dipartimento di Design;

VISTO il D.R. n. 1074/AG del 04.04.2013, con cui è stato emanato il Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Design e parzialmente modificato con D.R. n. 3226 del 29.04.2020;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Design, nella seduta del 06.11.2024, in ordine alle modifiche apportate al proprio Regolamento organizzativo e di funzionamento;

ACQUISITE le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rese nelle rispettive sedute del 18 e del 26 novembre 2024, in ordine alla approvazione delle modifiche apportate al Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Design;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

Art.1

- 1) Per le motivazioni espresse nelle premesse, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Design, emanato con D.R. n. 1074/AG del 04.04.2013 e modificato con D.R. n. 3226 del 29.04.2020 è ulteriormente modificato, come riportato nel testo, parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche sono indicate in *grassetto corsivo*.

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento Design

Art. 1 - Il Dipartimento

1.1 - Generalità e obiettivi

Il Dipartimento di Design è la struttura di Ateneo in cui si riconoscono, valorizzano e coordinano le risorse umane per le attività di ricerca e didattica nell'ambito del design e delle discipline collegate. In tale ambito, è responsabile delle attività di ricerca che coinvolgono settori coerenti, per contenuti, metodi e obiettivi, con il progetto scientifico del Dipartimento e con la necessità di sviluppo di competenze per le corrispondenti attività didattiche.

Il Dipartimento di Design:

- favorisce l'evoluzione della disciplina del design in relazione al rapido mutare dei contesti sociali, economici, culturali e tecnologici;
- promuove la formazione e lo sviluppo delle nuove competenze necessarie alla ricerca e alla didattica, sostenendo anche la formazione di nuclei di interesse disciplinare coerenti con tali mutamenti;
- valorizza le peculiarità di una identità politecnica e di una tradizione del design propria del contesto culturale di riferimento;
- si confronta con le istituzioni di riferimento, a livello nazionale e internazionale, partecipando in modo attivo e propositivo allo sviluppo e definizione delle linee strategiche dell'attività di ricerca.

1.2 - Competenze

Al Dipartimento sono attribuite le competenze previste da Statuto (art. 20).

1.3 - Organi del Dipartimento

Sono organi di governo: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Sono organi di supporto: le Sezioni, la Commissione Scientifica, *la Commissione Didattica e* il Coordinamento dei Laboratori.

1.4 - Variazioni dell'assetto

Le variazioni di assetto del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 24, comma 2).

Art. 2 - Organi di governo

2.1 - Direttore

Il ruolo, le funzioni, le modalità di elezione, la durata del mandato e le incompatibilità del Direttore sono definiti dallo Statuto.

Come previsto nello Statuto, il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio.

2.2 - Consiglio

Fanno parte del Consiglio tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento e le rappresentanze definite dallo Statuto (art. 22, comma 2, 3, 4, 5).

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Gestionale con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, figure esterne che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

Al Consiglio sono attribuite le funzioni previste dall'art. 22, comma 7, dello Statuto.

Il Consiglio può delegare alla Giunta alcune funzioni deliberanti secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, dello Statuto.

2.3 - Giunta

La Giunta è composta da:

- 2 *componenti* di diritto, il Direttore (che presiede) e il Direttore vicario;
- *fino a un massimo di 20 componenti* designati dal Direttore, tra i docenti afferenti al Dipartimento, per specifiche funzioni.
- 1 *componente* eletto tra i professori ordinari e associati afferenti al Dipartimento;
- 1 *componente* eletto tra i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- 1 *componente* eletto tra il personale tecnico -amministrativo assegnato al Dipartimento.

Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Gestionale con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Direttore può invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, figure esterne che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

Essere componenti della Giunta è incompatibile con le cariche di Preside della Scuola e, di Coordinatore di CCS, di Coordinatore di Dottorato, di Coordinatore di Sezione e di Rappresentante di Sezione in Commissione Scientifica.

La Giunta collabora con il Direttore per: (I) l'istruttoria di pratiche e tematiche relative al Consiglio; (II) l'attuazione delle delibere del Consiglio; (III) la gestione complessiva del Dipartimento.

Alla Giunta possono essere delegate dal Consiglio alcune funzioni, nel rispetto dell'art. 23, comma 1, dello Statuto. Il Direttore comunica al Consiglio le delibere adottate dalla Giunta. Le funzioni deliberanti delegate dal Consiglio alla Giunta decadono con essa.

La Giunta è costituita entro 60 giorni dall'entrata in carica del Direttore, il suo mandato coincide con quello del Direttore. In caso di cessazione anticipata del Direttore, la Giunta dovrà essere ricostituita. La carica di *componente* della Giunta di Dipartimento è rinnovabile consecutivamente una sola volta. La Giunta è nominata con decreto del Rettore.

Art. 3 - Organi di supporto

Art. 3.1 - Sezioni

Il Dipartimento è articolato in Sezioni tematiche funzionali allo sviluppo del suo progetto scientifico. Le Sezioni:

- sviluppano linee di ricerca tematiche e/o disciplinari;
- elaborano strategie che coordinano più linee di ricerca;
- valorizzano i risultati delle attività delle diverse linee di ricerca;
- esprimono proposte e priorità nell'uso delle risorse;
- non hanno autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

L'elenco delle Sezioni è aggiornato alla fine di ogni anno solare e ratificato dal Consiglio.

Le Sezioni sono costituite dai docenti ad esse appartenenti. Ogni membro del Dipartimento può cambiare appartenenza con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; l'elenco dei docenti appartenenti alle Sezioni è aggiornato nel primo Consiglio dell'anno.

Le Sezioni sono costituite da almeno 18 docenti afferenti. La costituzione di una nuova Sezione può avvenire su richiesta di almeno 5 docenti; se entro tre mesi la Sezione non ha raccolto il numero minimo di afferenze la richiesta decade. La costituzione di una nuova Sezione deve essere approvata dal Consiglio.

Il Dipartimento può disattivare una Sezione su proposta di almeno 2/3 dei membri della stessa Sezione, ovvero quando il numero dei componenti la Sezione scende al di sotto del minimo previsto. In quest'ultimo caso, la Sezione presenta un piano di adeguamento. La Sezione è sciolta se il piano non è approvato dal Consiglio o se, entro due anni dalla sua approvazione, non è rispettato.

Le Sezioni sono rappresentate nella Commissione Scientifica in proporzione al numero dei propri membri diviso per 12 e arrotondato all'intero più vicino. Il numero massimo di Rappresentanti di una Sezione in seno alla Commissione Scientifica è fissato a 3.

Ogni Sezione opera con una sua Assemblea, che elegge il Coordinatore e i Rappresentanti nella Commissione Scientifica. Per l'elezione del Coordinatore e dei Rappresentanti, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti appartenenti alla Sezione. Il loro mandato è allineato con

quello del Direttore. Il Coordinatore e i Rappresentanti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta nel medesimo ruolo.

Nell'Assemblea, il diritto di voto spetta ai soli docenti appartenenti; il Coordinatore può invitare all'Assemblea, senza diritto di voto, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi facenti capo alla Sezione. Può altresì invitare figure esterne che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

ll Coordinatore deve convocare l'Assemblea almeno 3 volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Sezione. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale da inoltrare al Direttore. Il Coordinatore e i Rappresentanti hanno il compito di riportare le posizioni della Sezione negli altri organi del Dipartimento.

Art. 3.2 - Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è un organo di supporto delle attività del Dipartimento; essa è nominata dal Direttore e resta in carica per il suo stesso periodo.

È costituita dal Direttore (Presidente), dal Coordinatore del Dottorato in Design, dal Preside della Scuola del Design, dai Coordinatori e dai Rappresentanti eletti delle Sezioni.

Il Direttore vicario partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto.

La carica di Coordinatore di CCS e di *componente* della Giunta è incompatibile con la presenza in CS come *componente* eletto ad eccezione del Direttore.

Il Direttore convoca le sedute della Commissione Scientifica, alle quali può invitare figure esterne che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

La Commissione Scientifica:

- a) sviluppa il progetto scientifico del Dipartimento;
- b) istruisce, per l'approvazione da parte del Consiglio, il piano di sviluppo del Dipartimento, ovvero il quadro generale per un utilizzo coordinato e programmato delle risorse, a partire dal piano di sviluppo delle Sezioni (art. 4.2);
- c) cura la raccolta delle credenziali scientifiche;
- d) analizza i dati relativi alla produttività;
- e) cura il coordinamento tra linee di ricerca trasversali alle Sezioni e attività che coinvolgano più Dipartimenti.

Art. 3.3 - Commissione Didattica

La Commissione Didattica è un organo di supporto delle attività del Dipartimento ed è composta dal Direttore - che assume anche le funzioni di Presidente - dai Coordinatori di Sezione, dal Preside della Scuola di principale riferimento per l'assolvimento dei compiti didattici e da docenti individuati dal Direttore tra i componenti designati di Giunta.

La Commissione Didattica è costituita con provvedimento del Direttore e ha una durata pari a quella del Direttore.

Il Direttore vicario partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto.

Il Direttore convoca le sedute della Commissione Didattica alle quali può invitare figure esterne che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

La Commissione Didattica:

- sovrintende, in accordo con le Scuole, alla definizione delle proposte per le coperture delle attività previste nei quadri didattici dell'Ateneo, in relazione alle risorse umane e finanziarie disponibili;
- approfondisce e suggerisce le modalità di raccordo tra ricerca e didattica;
- promuove iniziative di valorizzazione della didattica del Dipartimento;
- supporta il Direttore nella procedura di verifica dell'adeguata copertura dei compiti didattici istituzionali dei docenti afferenti al Dipartimento.

3.4 - Laboratori e altre strutture dipartimentali

Il Dipartimento è dotato di un insieme di Laboratori, che supportano l'attività di didattica e di ricerca, la cui istituzione e funzionamento sono disciplinati da un apposito Regolamento di Dipartimento. Il medesimo Regolamento disciplina il Coordinamento dei Laboratori.

3.5 - Altre Commissioni consultive

Il Direttore può istituire altre Commissioni consultive al fine di supportare l'attività del Consiglio e della Giunta nell'istruttoria di specifici temi.

Art. 4 - Gestione amministrativa e distribuzione delle risorse del Dipartimento

4.1 - Gestione amministrativa del Dipartimento

L'ambito gestionale di attività del Dipartimento e le responsabilità del Responsabile Gestionale, del Direttore e del Direttore Generale sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 25) e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità del Politecnico.

4.2 - Distribuzione delle risorse del Dipartimento

Il **Consiglio** assegna *le* risorse alle Sezioni sulla base dei medesimi parametri che l'Ateneo adotta per la distribuzione delle risorse ai Dipartimenti.

Il Consiglio *ha la facoltà* di destinare una quota delle risorse al di fuori delle Sezioni, per favorire attività e ricerche ritenute strategiche.

A seguito dell'assegnazione delle risorse, ogni Sezione definisce e aggiorna il proprio piano di sviluppo, esprimendo proposte e priorità.

Le esigenze e le richieste di utilizzo delle risorse fatte dalle Sezioni convergono nella Commissione Scientifica, che istruisce l'aggiornamento del piano di sviluppo del Dipartimento, ovvero il quadro generale per un utilizzo coordinato e programmato delle risorse che viene approvato dal Consiglio.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle elezioni

5.1 - Elezioni del Direttore

Le elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 7).

5.2 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio

Per l'espletamento delle votazioni per la elezione dei Rappresentanti del personale tecnico - amministrativo nel Consiglio, si fa riferimento all'art. 22 dello Statuto, riguardo al numero dei Rappresentanti da eleggere, e all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

Per l'espletamento delle votazioni per la elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di dottorato *promossi dal* Dipartimento, e degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio, si fa riferimento all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo. L'elettorato attivo è attribuito, per ciascuna componente, agli assegnisti di ricerca e agli studenti iscritti ai dottorati di ricerca assegnati al Dipartimento alla data di espletamento delle votazioni.

L'elettorato passivo è attribuito, per ciascuna componente, agli assegnisti di ricerca e agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca assegnati al Dipartimento alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

Gli assegnisti di ricerca e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che ricoprono entrambi gli status, ai fini dell'attribuzione dell'elettorato passivo, devono optare per la componente per cui intendono presentare la candidatura.

Le candidature debbono essere presentate al Direttore.

Il Direttore, con suo atto, costituisce Commissione elettorale e Seggio elettorale. Le due Commissioni sono formate da persone diverse.

Le nomine dei rappresentanti eletti sono disposte per il personale tecnico-amministrativo dal Direttore Generale; per assegnisti di ricerca e studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dal Direttore.

I rappresentanti eletti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca assegnati al Dipartimento svolgono la rappresentanza nei Collegi dei Docenti dei Dottorati promossi dal Dipartimento per la trattazione dei problemi didattici.

5.3 - Elezioni dei componenti della Giunta

Per l'espletamento delle votazioni per la elezione dei *componenti* della Giunta, si fa riferimento all'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

Le tre categorie di (I) professori, (II) ricercatori, (III) personale tecnico - amministrativo, eleggono i rispettivi Rappresentanti in Giunta (art. 2.3).

Per la terza categoria l'elettorato passivo è costituito dai Rappresentanti del personale in Consiglio.

5.4 - Elezioni dei componenti della Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è eletta dai docenti del Dipartimento. Le elezioni sono indette dal Direttore.

I docenti eleggono Coordinatori e Rappresentanti in collegi separati per Sezione.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con modalità analoghe a quelle dell'elezione delle rappresentanze in Consiglio.

Il Direttore, con suo atto, costituisce Commissione elettorale e Seggio elettorale. Le due Commissioni sono formate da persone diverse.

All'atto della presentazione della candidatura dovrà essere esplicitata la Sezione per la quale si concorre all'elezione; risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti stabiliti.

Art. 6 - Gestione degli Organi collegiali

La gestione degli organi collegiali è disciplinata dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo. È possibile svolgere sedute di Giunta e Consiglio in modalità telematica, secondo quanto disposto dal Regolamento Generale e dalle indicazioni tecniche di Ateneo.

Art. 7 - Accesso al Dipartimento e Sicurezza

L'accesso a tutte le aree di pertinenza del Dipartimento e ai relativi servizi è stabilito da un apposito regolamento di Dipartimento. Per gli adempimenti del Dipartimento in materia di sicurezza si rimanda ai relativi Regolamenti di Ateneo.

Art. 8 - Durata e revisione del Regolamento

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto, è emanato con decreto del Rettore al termine dell'iter previsto.

Per la revisione del Regolamento, si applicano le stesse norme richieste per l'adozione.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

Per quanto non definito e previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo, nonché le norme vigenti.

LA RETTRICE Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.